

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE UNICA**

Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica dott.ssa Marianna Serrao ha pronunciato, dando lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa indicata in epigrafe vertente tra:

BANCA

RICORRENTE

CONTRO

TIZIO

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 152 Codice Privacy e 10 d.Lgs 150/2011 la RICORRENTE chiede annullarsi il provvedimento n. omissis emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha ordinato la comunicazione dei dati personali richiesti dal convenuto resistente, lamentando l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie gli artt. 7 e seguenti del codice della privacy.

A fondamento del ricorso evidenzia il differente ambito di applicazione delle norme di cui all'art. 119 TUB da un lato e dell'art. 7 C.d.P. dall'altro, ritenendo che a prescindere dalla qualificazione fornita dal richiedente, del seguente tenore:

1. copia contratto apertura c/c;
2. copia contratto apertura di credito su tale conto;
3. copia delle originarie convenzioni (tasso ultralegale, commissioni, provvigioni massimo scoperto e giorni di valuta);
4. copia contratti e convenzioni successive, purché sottoscritte dall'utente bancario;
5. copia degli estratti conto riferiti ai movimenti bancari effettuati, nonché di quelli per la liquidazione degli interessi e competenze trimestrali a scalare a partire dall'anno di apertura del conto corrente;
6. copia degli estratti conti riferiti ad ogni forma di affidamento (s.b.f., anticipo fatture, sconto effetti, import export, denaro caldo e finanziamenti a breve termine) a partire dall'anno di apertura del conto corrente;
7. copia delle liquidazioni periodiche per interessi e competenze applicate su ogni forma di affidamento (s.b.f., anticipo fatture, sconto effetti, import export, denaro caldo e finanziamenti a breve termine) a partire dall'anno di apertura del conto corrente;
8. copia delle fidejussioni rilasciate;
9. ogni ulteriore documento connesso;
10. finanziamento ipotecario N. omissis (omnicomprensivo del piano di ammortamento aggiornato), si intenda effettuata ai sensi dell'art. 119 TUB.

Il resistente si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso, da qualificarsi come appello.

Sentenza, Tribunale di siena, Giudice Marianna Serrao, n. 1099 del 2 ottobre 2018

Nel merito ha difeso il provvedimento adottato dall'Autorità Garante, rilevando di aver fin dall'inizio formulato una richiesta ai sensi della normativa in materia di tutela dei dati personali, riportandosi alla decisione del garante della privacy che ha individuato il *discrimen* tra le due norme nella circostanza che, a differenza dell'art. 7 C.d.P. la richiesta di accesso ai documenti bancari ex art. 119 T.U.B ha ad oggetto documenti diversi da quelli personali, ossia documenti che possono riguardare soggetti diversi dall'interessato.

La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.

L'eccezione di inammissibilità dev'essere disattesa.

La ricorrente ha proposto il presente ricorso in opposizione come previsto dagli artt 152 del Codice e 10 del Dlgs 1 settembre 2011 n. 150, che ne prevede trattazione e decisione secondo il rito del processo del lavoro.

Non vi è luogo pertanto per discorrere di appello.

Come già espresso in precedenti decisioni del Tribunale di Siena (richiamate anche da parte ricorrente e alle quali l'odierna giudicante intende uniformarsi) indipendentemente dalla qualifica puramente formale indicata dal richiedente, il contenuto dell'istanza deve essere determinato in base alla tipologia di documentazione richiesta.

L'art. 119 TUB prevede che *"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione"*.

L'art. 7 c.d.p. prevede *"L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile."*

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Sentenza, Tribunale di siena, Giudice Marianna Serrao, n. 1099 del 2 ottobre 2018

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

Nel caso di specie appare evidente che la documentazione richiesta non riguarda alcuna delle ipotesi di cui al codice della privacy ma esclusivamente la copia di documenti inerenti i rapporti bancari in essere.

Come si legge nella decisione citata, in altre parole il *discrimen* non può essere ravvisato nella titolarità o meno in capo al soggetto richiedente delle informazioni da ottenere, ma nel tipo di dato oggetto di richiesta.

Tale impostazione trova ulteriore conferma nella circostanza che nel contenzioso bancario i clienti degli istituti di credito alleghino sovente richiesta esclusivamente ex art. 119 TUB.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi, sulla base del valore della domanda per fase di studio, introduttiva e decisoria, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda della ricorrente, annulla il provvedimento n. omissis emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 marzo 2018, condanna parte opposta alla rifusione in favore della banca delle spese di lite che liquida in € 440,00 per compensi professionali, € 138,90 per spese, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA se per legge.

Siena, 26/9/18

Il Giudice
(Marianna Serrao)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*